

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1032-B) Norme sulla circolazione dei beni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

ASCIUTTI (*Forza Italia*) 4

BEVILACQUA (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 5

BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 4

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* Pag. 5

BRIENZA (*CCD*), *relatore alla Commissione* 2, 4

BRIGNONE (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 13

LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 13

MARRI (*AN*) 13

MONTICONE (*PPI*) 5

OCCHIPINTI (*Misto Rete-l'Ulivo*) 4

PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1032-B) Norme sulla circolazione dei beni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla circolazione dei beni culturali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Brienza di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di procedere all'illustrazione, mi permetta di svolgere una breve ma importantissima considerazione. Ancora una volta siamo costretti a prendere atto del nostro ruolo da comparsa nelle vicende legislative rispetto all'altro ramo del Parlamento. Il Governo, ogni volta che viene in questa Commissione ad illustrare e a sostenere un proprio disegno di legge – non so se il Sottosegretario qui presente ne possa essere responsabile, credo di no, comunque ne prenda atto – lo fa con molta enfasi, spesso a causa di imminenti scadenze di impegni internazionali, proprio come in questo caso.

Questa Commissione ha sempre assunto atteggiamenti responsabili, sia per quanto riguarda la maggioranza sia per quanto riguarda l'opposizione, prendendo atto delle necessità del Governo e procedendo rapidamente, nei limiti del possibile, all'approvazione dei vari provvedimenti. Questi, però, quando arrivano alla Camera puntualmente vi sostano per mesi e mesi, ed il Governo, stranamente, dimentico dell'urgenza di approvarli che impone in questo ramo del Parlamento, si rende succube degli atteggiamenti dilatori della Camera. In questo caso, il disegno di legge è stato approvato dopo che lo avevamo licenziato da oltre un anno, con modifiche del tutto irrilevanti e, se mi consente, signor Presidente, per alcuni aspetti anche ridicole. Un simile atteggiamento comporta da parte nostra il dovere di esaminare nuovamente un provvedimento che avevamo già approvato all'unanimità in sede deliberante. Avevamo anche accolto alcune indicazioni del ministro Veltroni, utili ai fini di una più perfetta rispondenza della legge ad alcuni suggerimenti della Comunità europea, che invece alla Camera non sono stati considerati, così come si sta verificando anche per i problemi della scuola e dell'università.

Passo ora alla mia relazione. Torna all'esame di questa Commissione il disegno di legge sulla circolazione dei beni culturali che la Commissione stessa approvò, in sede deliberante, il 12 febbraio 1997. La Commis-

sione cultura della Camera dei deputati, nel corso di un *iter* durato oltre un anno, ha apportato alcune modifiche di limitato rilievo, che comunque ne impongono un nuovo esame da parte nostra. È appena il caso di ricordare, per completezza, che il disegno di legge in questione ha lo scopo di dare attuazione ad un regolamento e ad una direttiva CEE che, nella loro prima stesura, risalgono rispettivamente al 9 dicembre 1992 e al 15 marzo 1993; la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dall'Italia entro nove mesi dalla sua adozione. L'Italia non potè recepire nè il regolamento nè la direttiva perchè il disegno di legge approvato da questa Commissione a larghissima maggioranza nel gennaio 1994 si arenò alla Camera e decadde con la fine dell'XI legislatura. Identica sorte ebbe nella XII legislatura un altro disegno di legge, di uguale contenuto, approvato anch'esso dalla Commissione nel marzo 1995.

A fronte dell'inadempimento italiano, gli organi comunitari avevano già avviato la procedura di infrazione. La Commissione delle Comunità europee, dapprima, invitò nel giugno 1994 il Governo italiano a presentare le proprie osservazioni; poi, perdurando l'inadempimento, la Commissione inviò allo stesso nel dicembre 1996 un parere motivato, con il quale lo si invitava a recepire la direttiva entro due mesi. Passato altro tempo senza che l'obbligo comunitario fosse adempiuto, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, lo scorso 9 dicembre 1997, un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, chiedendone la condanna. Ad una eventuale sentenza di condanna può far seguito anche il comminamento di una multa.

Ricordo che questa Commissione mostrò una grande sensibilità nell'approvare rapidamente il disegno di legge, mentre – e ne chiedo il perchè al sottosegretario Bordon – analoga sensibilità non è stata mostrata dalla Commissione cultura della Camera. Ritengo necessario chiarire questo aspetto, perchè anche noi saremmo bravi a fare l'opposizione per l'opposizione o i legulei e anche noi avremmo titolo a maggiore rilevanza esterna. Riteniamo che fino a quando l'organizzazione dello Stato prevederà due Camere paritetiche ci debba essere uguale rispetto e uguale considerazione per le stesse nella formazione dell'*iter* legislativo.

Quanto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, voglio ricordare ai colleghi che la più importante è rappresentata dall'aggiunta di una voce, nella tabella allegata all'articolo 2, specificamente riferita ad acquarelli, guazzi e pastelli. È stato fatto un grande sforzo culturale da parte della Camera che, per individuare questa modifica, ha impiegato nove mesi.

In seguito ad un nuovo regolamento e ad una nuova direttiva comunitari, rispettivamente del 16 dicembre 1996 e del 17 febbraio 1997, la Camera dei deputati ha inoltre modificato l'articolo 1 del disegno di legge, laddove fa rinvio alle norme comunitarie, nonchè la già citata tabella allegata all'articolo 2. Un'altra modifica è stata apportata all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), concernente la collaborazione che lo Stato italiano si impegna a prestare agli altri Stati membri per agevolare il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali loro sottratti e ritrovati nel territorio ita-

liano. Qui la Commissione cultura della Camera dei deputati ha introdotto un'altra innovazione dimezzando il tempo (da sei a tre mesi), che questa Commissione aveva individuato dopo lungo dibattito, concesso allo Stato membro per verificare che il bene ritrovato in Italia sia effettivamente un proprio bene culturale illecitamente uscito dal territorio nazionale.

Infine, la Camera ha modificato le previsioni di spesa, comunque sempre molto modeste, di cui all'articolo 19, nonché la copertura finanziaria di cui all'articolo 26, e, accogliendo una richiesta della Commissione giustizia, ha modificato l'articolo 23, recante una norma penale.

Non debbo aggiungere altro se non riproporre a questa Commissione l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, così da non prolungare ulteriormente il suo *iter*.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Brienza per l'obiettiva e chiarissima relazione. Mi auguro che la discussione che si appresta ad aver luogo si svolga in termini corretti sotto il profilo parlamentare, nonostante quanto il relatore ha ricordato. Vi invito, quindi, a stendere un velo pietoso sui tempi di approvazione e sulle modifiche apportate al disegno di legge in questione dalla Commissione cultura della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con la relazione del senatore Brienza.

BISCARDI. Signor Presidente, mi associo alle osservazioni del collega Brienza. È necessario che rimanga traccia di questa situazione che riguarda la Commissione cultura della Camera dei deputati, di fronte al cui atteggiamento rimaniamo sorpresi.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, anch'io intervengo per convenire con le considerazioni del relatore.

PAGANO. Signor Presidente, ritengo vada dato atto al senatore Brienza di aver fatto rilevare alcuni punti importanti. Voglio aggiungere a quanto da lui detto che per motivi di urgenza avevamo rinunciato ad introdurre alcune norme contenute in un disegno di legge in materia, di iniziativa della senatrice Bucciarelli, che andava oltre la questione dei beni culturali. Voglio anche rimarcare con forza il fatto che la Commissione nuovamente si assume la responsabilità di approvare in tempi rapidissimi il disegno di legge in questione, consapevole della scadenza stabilita dalla Comunità europea, il cui mancato rispetto nei tempi dovuti porterebbe al comminamento di una multa al nostro paese.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. In realtà, i tempi sono scaduti, ma ci è stata concessa una proroga.

MONTICONE. Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Popolare Italiano è d'accordo con le considerazioni espresse dal relatore.

BEVILACQUA. Signor Presidente, condivido quanto detto dal relatore.

Voglio sottolineare anch'io un trattamento diverso da parte del Governo nei confronti della Camera e del Senato che da noi presenta testi «blindati» anche rispetto a modifiche importanti o importantissime, adducendo sempre l'urgenza. Ricordo che già con riferimento ad altri disegni di legge il Governo si è impegnato ad apportare modifiche necessarie con alcuni interventi successivi pur di non procrastinarne l'approvazione, mentre poi invece alla Camera si consente l'introduzione di modifiche. Se qui i disegni di legge si «blindano», non capisco perchè il Governo non faccia anche alla Camera delle sciocchezze del genere.

Noi voteremo comunque a favore del provvedimento perchè siamo responsabili. Certo, se volessimo comportarci in maniera analoga a quella seguita alla Camera, potremmo introdurre modifiche di portata irrisoria come quelle oggi al nostro esame.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sento innanzi tutto il dovere di ringraziare il relatore e la Commissione del Senato per la celerità con cui adempiono ai propri compiti in questa occasione, come in altre. Ovviamente voi comprenderete come, in una situazione di bicameralismo perfetto come il nostro, non compete certo al Governo dare giudizi di alcun tipo sull'attività dei due rami del Parlamento. Per quanto riguarda il Governo, non posso che respingere assolutamente – lo dico dopo avere ringraziato in modo assolutamente convinto questa Commissione per la sua attività ed anche per la sua celerità – l'idea che il Governo stesso adotti un trattamento diverso nei confronti dei due rami del Parlamento, che possono dare una diversa risposta, senza che ciò implichi una responsabilità del Governo.

Il Governo a volte può anche avere l'intenzione di «blindare» un provvedimento, ma poi questo risulta «blindato» o meno a seconda dei comportamenti delle forze politiche di maggioranza o di opposizione che sono presenti nei due rami del Parlamento. Il Governo non può certo esprimere giudizi sui comportamenti politici che attengono alla sfera delle responsabilità politiche dei parlamentari.

Ovviamente altra questione sono i nostri giudizi personali di cui può farsi carico ognuno di noi. Per quanto mi riguarda posso dire che in questo caso effettivamente l'*iter* del provvedimento avrebbe potuto comportare tempi di valutazione più ristretti di quanto in questo caso non sia avvenuto.

Concludo ringraziando nuovamente e sinceramente il relatore e la Commissione per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE
DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE
EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto

stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

- a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
- b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
- c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)

A. *Categorie di beni*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
 - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchè manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
- 13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

(1) Avanti più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)

1) *0 (zero)*

- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi

2) *15.000*

- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate

3) *30.000*

- 4. Acquarelli, guazzi e pastelli

4) *50.000*

- 7. Arte statuaria
- 10. Libri
- 13. Collezioni
- 14. Mezzi di trasporto
- 15. Altri oggetti

5) *150.000*

- 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma, purchè tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli dal 4 al 18 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 19.

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. – 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli dal 20 al 22 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 23.

(Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089)

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 24 e 25 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARRI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge perchè condivido quanto detto dal relatore a proposito della rilevanza delle modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

BRIGNONE. Signor Presidente, mi astengo per gli stessi motivi.

LORENZI. La Lega Nord si astiene per gli stessi motivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

